

COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 58 DEL 23-03-21
REGISTRO GENERALE NUMERO 172

OGGETTO: SISMA 2016 - ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO, IN FAVORE DEL COMUNE DI USSITA, IN SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA, PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA ABITATIVA TEMPORANEA TIPO "MOBIL HOUSE" IN LOC. SASSO - SIGG. CIRIELLI ADA E CANCELLIERI ENNIO.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2020, nella quale veniva stabilito:

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione nel documento istruttorio che segue;

DATO ATTO che, relativamente alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere preventivo di regolarità tecnica di cui all'art.49 T.U. 267/2000 del Responsabile del Servizio interessato;

VISTO l'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18

aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito riportato:

1. "Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi;

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

DATO ATTO che il Comune di Ussita rientra nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n.189/2016 e s.m.i. e presenta una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico;

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Servizio IV Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, in data 28.01.2020, con il quale si propone uno schema di domanda da utilizzare nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55;

DATO ATTO che la richiesta dovrà essere avanzata esclusivamente dal proprietario o comproprietario dell'edificio danneggiato così come previsto dall'art. 4-quater del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che relativamente alla tipologia e consistenza delle strutture abitative temporanee ed amovibili:

- saranno autorizzate esclusivamente strutture leggere tipo mobil-house con finitura effetto legno e prefabbricati in legno ovvero rifiniti esternamente in legno o similari, quest'ultimi rimovibili per smontaggio e non per demolizione, senza strutture di fondazione in cls realizzate in opera;

- l'intervento non dovrà comportare modifiche sostanziali e permanenti allo stato dei luoghi (eccessivi movimenti di terra, opere di contenimento ecc.);

- in termini di consistenza, avendo la norma il fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, le superfici utili autorizzate, saranno limitate al nucleo familiare del proprietario dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dall'evento sismico e quindi:

n. 2 persone mq. 40; n. 3-4 persone mq. 60; n. 5 o più persone mq. 80; in ogni caso un unico piano terra;

- il nucleo familiare venga determinato attraverso la presentazione contestuale al progetto dello stato di famiglia;

- potrà essere realizzata una struttura abitativa temporanea per ogni unità immobiliare identificata catastalmente come Cat. "A" anche se appartenente a più proprietari ciascuno con il proprio stato di famiglia;

- la consistenza della struttura temporanea potrà essere ampliata nei seguenti casi:

- in caso di persone portatrici di handicap, (debitamente documentate) fino all'ottenimento della completa "accessibilità" della stessa;

- nucleo familiare composto da figli di sesso diverso;

DATO ATTO che in ordine al posizionamento delle strutture abitative temporanee e amovibili, spetterà al Comune di Ussita una attenta valutazione circa:

- la pericolosità del sito anche a causa di edifici pericolanti circostanti

- i possibili intralci futuri alla realizzazione del piano attuativo all'interno della perimetrazione;

- la possibilità di approvvigionamento ed allaccio ai pubblici servizi.

RITENUTO di poter condividere la suddetta proposta del Responsabile del Settore IV, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, indicando quindi i criteri ai quali l'ufficio preposto dovrà attenersi per l'istruttoria dei predetti procedimenti;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo schema di domanda, allegato al documento istruttorio redatto del Servizio IV, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, in data 28/01/2020, da utilizzare nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. di dare atto che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili), comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge, con modificazioni, nella Legge

14 giugno 2019, n. 55, è rilasciata dal Responsabile del Servizio IV, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ricostruzione, previa l'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc., non espressamente derogati dal predetto art.4-quater;

4. di dare atto che la richiesta dovrà essere avanzata esclusivamente dal proprietario o comproprietario dell'edificio danneggiato così come previsto dall'art. 4-quate del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii, prendendo atto che per edifici gravemente danneggiati si considerano quelli che hanno un livello operativo L1-L2-L3-L4, ai sensi dell'OCSR n.19/2017, o nel caso in cui non sia stato approvato dall'USR tale livello operativo, verranno considerate gli edifici con schede AeDES con esito "E" o "F" di difficile risoluzione;

5. di stabilire che relativamente alla tipologia e consistenza delle strutture abitative temporanee ed amovibili:

- saranno autorizzate esclusivamente strutture leggere tipo mobil-house con finitura effetto legno e prefabbricati in legno ovvero rifiniti esternamente in legno o similari, quest'ultimi rimovibili per smontaggio e non per demolizione, senza strutture di fondazione in cls realizzate in opera;

- l'intervento non dovrà comportare modifiche sostanziali e permanenti allo stato dei luoghi (eccessivi movimenti di terra, opere di contenimento ecc);

- in termini di consistenza, avendo la norma il fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, saranno autorizzate strutture aventi una superficie massima di:

- mq. 40 per n. 2 persone
- mq. 60 per n. 3-4 persone
- mq. 80 per n. 5 o più persone
- in ogni caso un unico piano terra;

- Il nucleo familiare venga determinato attraverso la presentazione contestuale al progetto dello stato di famiglia;

- potrà essere realizzata una struttura abitativa temporanea per ogni unità immobiliare identificata catastalmente come Cat. "A" anche se appartenente a più proprietari ciascuno con il proprio stato di famiglia;

- la consistenza della struttura temporanea potrà essere ampliata nei seguenti casi:

- in caso di persone portatrici di handicap, (debitamente documentate) fino all'ottenimento della completa "accessibilità" della stessa;

- Nucleo familiare composto da figli di sesso diverso;

6. di stabilire atto che relativamente al posizionamento delle strutture spetterà al Comune di Ussita una attenta valutazione circa:

- la pericolosità del sito anche a causa di edifici pericolanti circostanti

- la possibilità intralci futuri alla realizzazione del piano attuativo all'interno della perimetrazione;

- la possibilità di approvvigionamento ed allaccio ai pubblici servizi.

7. di disporre che la demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili e il ripristino dello stato dei luoghi, sia garantito dal richiedente mediante garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. L'importo della garanzia è dell'importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi, rilasciata in favore del comune di Ussita e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune;

8. di disporre che, relativamente al procedimento in questione, siano applicati e riscossi i diritti di segreteria previsti pari ad € 55,00;

9. di disporre la pubblicazione di specifico avviso e dello schema di domanda di cui al punto 2 all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ussita;

10. di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PRESO ATTO che i Sigg. Cirielli Ada e Cancellieri Ennio tramite il loro tecnico incaricato Geom. Cinzia Subrizi, il 17.08.2020 con nota n. 6806 hanno presentato presso il Comune di Ussita il modello "Richiesta di autorizzazione", con la quale richiedevano l'autorizzazione ad installare una struttura abitativa temporanea tipo mobil-house in Loc. Sasso;

RAVVISATO che il 21.10.2020 con nota n. 8923, il Comune di Ussita richiedeva documentazione integrativa alla domanda, per la prosecuzione dell'iter procedurale;

RAVVISTO che il 21.10.2020 il Geom. Cinzia Subrizi ha prodotto la documentazione richiesta;

RAVVISATO che il 23.10.2020 con nota n. 9078, il Comune di Ussita ha trasmesso Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica alla Provincia di Macerata;

VISTO che l'ente competente ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 07.01.2021;

RAVVISATO che per la conclusione del procedimento il Comune di Ussita aveva richiesto documentazione integrativa con nota n. 1964 del 01.03.2021, nella quale venivano richieste: la quantificazione dell'importo per lo smantellamento e la garanzia per il ripristino allo stato dei luoghi sotto forma di fideiussione, per l'importo di cui sopra;

VISTO che il 17.03.2021 con nota n. 2528, il Geom. Cinzia Subrizi ha prodotto la documentazione richiesta;

VISTO infine, che i Sigg. richiedono di effettuare bonifico bancario in sostituzione della polizza fideiussoria, per la garanzia del ripristino allo stato dei luoghi;

RAVVISATO di aver interpellato il settore II - SERVIZIO CONTABILITÀ E FINANZA, il quale ha espresso parere favorevole alla richiesta ricevuta;

DETERMINA

1. **di DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di FAR VERSARE** in sostituzione della polizza fideiussoria, l'importo pari ad euro 1.220,00 tramite bonifico bancario a favore del Comune di Ussita;
3. **di DARE ATTO** che la suddetta somma verrà restituita al ripristino dello stato dei luoghi;
4. **di DARE ATTO** che la somma di euro 1.220,00 verrà incassata al cap. 680 cod. bilancio 9.02.04.01.001 e verrà restituita al cap. 2954 cod. bilancio 99.01 - 7.02.04.02.001;
5. **di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
6. **di DEMANDARE** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:
 - l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
 - la pubblicazione all'albo pretorio;
 - la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
 - il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

OGGETTO: SISMA 2016 - ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO, IN FAVORE DEL COMUNE DI USSITA, IN SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA, PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA ABITATIVA TEMPORANEA TIPO "MOBIL HOUSE" IN LOC. SASSO - SIGG. CIRIELLI ADA E CANCELLIERI ENNIO.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA